Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1918 — Roma — Mercoledì, 11 settembre — Numero 215

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31	Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi	AMMINISTRAZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32: semestre L. 18: trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36: » » 20: » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80: » » 42: » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna o spazio di linea.
Altri avvisi . . . . » 0.40 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi e in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

PARTE NON UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1250 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto il decreto Luogotenenziale 28 aprile 1918, n. 734;

Veduta la legge 19 giugno 1913, n. 857;

Veduto il R. decreto 25 aprile 1915, n. 650, e i decreti Luogotenenziali 21 maggio 1916, n. 969, e 22 ottobre 1916, n. 1740;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica, di concerto coi ministri del tesoro e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'esenzione dalle tasse scolastiche concessa dall'articolo 1° del decreto-legge Luogotenenziale 28 aprile 918, n. 734, agli alunni appartenenti a famiglie danneggiate dai terremoti del 13 gennaio 1915, del 17 maggio e 16 agosto 1916 e del 26 aprile 1917, s'intende estesa pel corrente anno scolastico 1917-918 anche alla tassa pel diploma di maturità.

Art. 2.

La domanda per l'esenzione dal pagamento della tassa, da presentarsi in carta libera, dovrà essere inviata al R. provveditore agli studi. Vi saranno uniti un certificato dell'autorità comunale del Comune danneggiato in cui si attesti l'effettivo danno subito in conseguenza del terremoto dalla famiglia dell'aspirante all'esame e un certificato del Comune, dove attualmente la famiglia risiede, attestante trovarsi questa in disagiate condizioni economiche.

Spetta al R. provveditore, esaminati i documenti, di accordare l'esonero.

Art. 3.

Per gli orfani soggetti alla tutela del patronato « Regina Elena » il beneficio si estende anche ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, ed è concesso indipendentemente dalla presentazione dei documenti su accennati, purchè la domanda pervenga pel tramite del patronato stesso.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — BERENINI — NITTI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 1251 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il secondo e quarto mandamento di Messina sono fusi in uno solo, che prende il nome di secondo mandamento. La pretura di questo ha giurisdizione su tutto il territorio, che finora apparteneva al secondo ed al quarto mandamento.

Art 2.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le disposizioni occorrenti per la esecuzione del presente decreto-legge e d a stabilire la data a partire dalla quale comincerà a funzionare la nuova pretura risultante dalla fusione di quelle del secondo e del quarto mandamento di Messina. Fino al sopraggiungere di essa, tutti gli affari di competenza delle preture del secondo e quarto mandamento, saranno trattati da ciascuno dei detti uffici, secondo l'attuale loro circoscrizione territoriale.

Art. 3

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Agliè, addì 22 agosto 1918.

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO — SACCHI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 1252 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 23 giugno 1918, n. 830;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1918-919, gli stanziamenti dei capitoli n. 110 « Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio, ecc. » e n. 132 « Spese casuali » sono rispettivamente aumentati della somma di lire cinquemila (L. 5000) e di lire quarantamila (L. 40.000).

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Agliè, addì 18 agosto 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 1253 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 23 giugno 1918, n. 830;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Ritenuta la necessità di inscrivere nello stato di previsione del Ministero per l'industria, il commercio ed il lavoro, per l'esercizio finanziario 1918-919, fondi per spese di compensi di lavori straordinari determinati da provvedimenti adottati in dipendenza della guerra;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'industria, il commercio ed il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 9 « Compensi per lavori o servizi straordinari di qualsiasi natura al personale di ruolo e fuori ruolo, di ogni specie, comunque retribuito, ed appartenente al Ministero o ad altre Amministrazioni dello Stato, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'industria, il commercio ed il lavoro per l'esercizio finanziario 1918-1919, è aumentato della somma di lire centottomila (L. 108 000).

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Agliè, addì 18 agosto 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI — CIUFFELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 1259 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 23 giugno 1918, n. 830;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1918-919 sono aumentati delle somme per ognuno di essi indicate:

Cap. n. 26. Sussidi al personale di ruolo ed aggiunto dell'Amministrazione centrale e del genio civile	4,012 —
Cap. n. 23. Sussidi al personale dipendente dal genio civile, ecc.	1,174 —

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Agliè, addì 18 agosto 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI — DARI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 1223 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 24, 25, 26, 27 e 30 della legge 11 luglio 1907, n. 502, portante provvedimenti per la città di Roma;

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 854, sull'istruzione professionale ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 22 giugno 1918, n. 1014;

Visto il decreto Luogotenenziale 10 maggio 1917, numero 896;

Visto il decreto Luogotenenziale 10 giugno 1917, n. 1548, riguardante il R. museo artistico industriale di Roma;

Viste le deliberazioni:

a) del comune di Roma, in data 4 e 15 marzo 1918;

b) della provincia di Roma, in data 26 marzo 1918;

c) della Camera di commercio e industria di Roma, in data 28 maggio 1918:

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È costituito in Roma l'Istituto nazionale d'istruzione professionale, di cui all'art. 9 della legge 14 luglio 1912, n. 854. Ai termini della legge stessa e della legge 11 luglio 1907, n. 502, il R. Museo artistico industriale di Roma passa a far parte del nuovo organismo, come sezione dell'Istituto.

Art. 2.

L'Istituto nazionale comprende le seguenti sezioni:

a) per industrie elettromeccaniche;

b) per industrie artistiche;

c) per industrie edili.

All'Istituto è annessa, in adempimento di quanto prescrive l'art. 9 del decreto Luogotenenziale 10 maggio 1917, n 896, una scuola di magistero destinata alla preparazione degli insegnanti di materie tecniche nelle scuole industriali dipendenti dal Ministero d'industria, commercio e lavoro.

Le sezioni predette sono organizzate come scuole professionali di 3° grado con quattro anni di corso. Ad esse si accede con i titoli di studio previsti dall'art. 165 del regolamento 22 giugno 1913, n. 1014.

Art. 3

In base alle disposizioni dell'art 216 del regolamento predetto, ai licenziati della sezione per « industrie edili », sarà rilasciato un diploma che li abilita alle funzioni di perito edile.

Art. 4.

Alle materie d'insegnamento e ai relativi programmi della sezione per « industrie edili », sarà provveduto ai termini dell'art. 31 del regolamento citato. Con separato decreto saranno fissate le norme per il funzionamento della scuola di magistero.

Art. 5.

Al mantenimento annuo dell'Istituto nazionale concorrono:

1. Il Ministero di industria, commercio e lavoro con L. 165,000 (compreso il concorso attuale di lire 15.000 a favore del R Museo).

2. Il comune di Roma con L. 50.000 (compreso il concorso attuale di L. 10.000 a favore del R. Museo).

3. La provincia di Roma con L. 25,000 (compreso il concorso attuale di L. 10,000 a favore del R. Museo).

4. La Camera di commercio e industria di Roma con L. 30,000 (compreso il concorso attuale di L. 2,500 a favore del R. Museo).

Il Ministero di industria, commercio e lavoro concorre inoltre, a decorrere dall'esercizio 1919 920, con la somma annua di L. 60,000 per il funzionamento della scuola di magistero. Al mantenimento dell Istituto concorrono pure le contribuzioni e gli assegni eventuali degli altri enti e di privati, le tasse scolastiche ed i proventi dei laboratorî e delle officine.

Art. 6.

Il comune di Roma fornisce gratuitamente, per la costruzione della sede propria dell'Istituto, l'area compresa fra il viale Manzoni, via Conte Verde, via Bixio e via Emanuele Filiberto e ai termini dell'art. 26 della legge 11 luglio 1907, n. 502, cede all'Istituto stesso al prezzo di costo di produzione l'energia elettrica occorrente sia per la illuminazione, sia per i bisogni dei laboratorî e delle officine.

Art. 7.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale è composto di due delegati per ciascuno degli enti indicati al precedente articolo 5.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

CIUFFELLI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 1227 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri eccezionali per la guerra;

Vista la legge 23 giugno 1918, n. 830;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1918-919 è istituito il capitolo n. 62-VIII « Fondo per spese segrete determinate dagli avvenimenti internazionali », con lo stanziamento di lire tremilioni duecentomila (L. 3,200,000).

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 agosto 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI — SONNINO.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 1228 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri eccezionali per la guerra;

Vista la legge 23 giugno 1918, n. 830;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1918-919 è istituito il capitolo n. 62-VII « Assegnazione a favore del Commissariato dell'emigrazione per rimborso di spese e per sussidi ai connazionali rimpatriandi e per sussidi vari », con lo stanziamento di lire duemilioni cinquecentocinquantamila (L. 2 550.000).

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 agosto 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI — SONNINO.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Relazione di S. E. il ministro del tesoro a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza dell'11 agosto 1918 sul decreto che dal fondo di riserva per le spese impreviste autorizza un prelevamento di L. 24.523 occorrenti ai Ministeri dell'istruzione pubblica e e delle poste e telegrafi.*

ALTEZZA!

Per provvedere ad alcuni bisogni manifestatisi presso i Ministeri dell'istruzione pubblica e delle poste e dei telegrafi, il Consiglio dei ministri, valendosi della facoltà consentita coll'art. 38 della legge per la contabilità generale dello Stato, ha deliberato di prelevare le occorrenti somme dal fondo di riserva per le spese impreviste.

Tali bisogni vengono qui appresso specificati:

Ministero dell'istruzione pubblica - L. 5523 inscritte ad apposito capitolo per provvedere al pagamento delle spese relative ai danni cagionati dalle incursioni aeree nemiche dello scorso inverno ai locali ed al materiale scientifico della R. Università di Padova,

Ministero delle poste e dei telegrafi - L. 19.000 parimente inscritte a due nuovi capitoli, quale indennizzo dovuto alle signore Luigia Bonoli, ausiliaria postale, ed Anna Spina, ausiliaria telegrafica, per infortunio loro occorso in servizio.

Il presente schema di decreto, che il riferente si onora sottoporre alla sanzione di Vostra Altezza Reale, autorizza il prelevamento della complessiva somma di L. 24.523 dal fondo di riserva succitato.

Il numero 1239 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a noi delegata:

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 1.000.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1918-919, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 3000, rimane disponibile la somma di L. 997.000;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 149 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1918-1919, è autorizzata una 2ª prelevazione nella somma di lire ventiquattromilacinquecentoventitre (L. 24.523) da assegnarsi ai seguenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri infraindicati per l'esercizio medesimo:

Ministero dell'istruzione:	
Cap. n. 261-v. Spese per provvedere a lavori urgenti di riparazione ai danni causati dalle incursioni aeree nemiche ai locali della R. Università di Padova	5,523 —
Ministero delle poste e dei telegrafi:	
Cap. n. 129-IX. Indennizzo dovuto, in seguito ad atto di transazione, alla signora Anna Spina, ausiliaria telegrafica, a titolo di risarcimento di danni per infortunio occorsole in servizio	5,000 —
Cap. n. 129-XI. Indennizzo dovuto, in seguito a sentenza 2-23 marzo 1917, della Corte di appello di Bologna, alla signora Luigia Bonoli, ausiliaria dell'Amministrazione delle poste, a titolo di risarcimento di danni per infortunio occorsole in servizio	14,000 —
Totale . . .	24,523 —

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 agosto 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 1243 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Ritenuto che il R. commissario straordinario che amministra il Consorzio idraulico della bonificazione pontina con sede in Roma, ha fatto presente al Ministero dei lavori pubblici l'opportunità di affidare la difesa del Consorzio alla R. avvocatura erariale in vista della importanza delle questioni che si presentano nelle cause di bonifica;

Considerato che l'Amministrazione dei lavori pubblici, per i contributi che sono a carico dello Stato, in virtù dell'art. 89, n. 26, del testo unico sulle bonifiche 22 marzo 1900, n. 195, è sempre interessata nelle cause riflettenti il Consorzio e che quindi ha interesse di tener dietro alle controversie e alle decisioni di massima in materia;

Visto l'art. 1 del regolamento 24 novembre 1913, n. 1304, sulla R. avvocatura erariale;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Consorzio idraulico della bonificazione pontina può essere rappresentato e difeso dalla R. avvocatura erariale in tutti i giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, Collegi arbitrali e giurisdizioni speciali, purchè il Ministero dei lavori pubblici, ritenendolo opportuno, rivolga, di volta in volta, speciale richiesta alla R. avvocatura medesima.

Gli onorari e le competenze da corrispondersi alla avvocatura dal Consorzio saranno liquidate a norma di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

DARI — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 1246 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 7 del Nostro decreto in data 4 aprile 1918, n. 542;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio ed il lavoro, di concerto coi ministri segretari di Stato per il tesoro e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il biennio, prescritto dall'art. 1 del decreto Luogotenenziale 4 aprile 1918, n. 542 per l'attuazione degli impianti destinati all'industria dell'essiccazione delle patate, corrisponde agli anni finanziari 1918-919 e 1919-920.

Art. 2.

Coloro che intendono fruire delle agevolezze previste dal decreto Luogotenenziale 4 aprile 1918, n. 542 presenteranno istanza al Ministero dell'industria, commercio e lavoro (Ispettorato generale dell'industria) indicando il macchinario destinato all'impianto ed il luogo in cui questo deve sorgere. All'istanza saranno uniti, in quanto sia necessario, i disegni del macchinario e dei locali da occuparsi, nonchè le dettagliate distinte degli speciali materiali da costruzione.

Quando si chiede l'esenzione dei dazi di confine dovrà essere dimostrata, a' sensi dell'art. 1, lettera *a*), di detto decreto, la necessità di ricorrere all'estero per l'acquisto delle macchine e dei materiali occorrenti.

Le cooperative che intendano conseguire il contributo ministeriale dovranno indicare inoltre il nome e la sede delle ditte fornitrici del macchinario e dare un preventivo dettagliato per l'acquisto ed il trasporto di esso fino alla sede dell'impianto.

Le cooperative costituite fra gli agricoltori, che ritengono di trovarsi nella condizione per ottenere la preferenza di cui all'art. 14 del presente decreto, dovranno indicare altresì il nome dei singoli soci e l'ammontare delle singole imposte dirette gravanti su ciascuno di essi.

Il Ministero dell'industria, commercio e lavoro potrà richiedere tutti i documenti che crederà utili al fine della chiesta concessione.

Art. 3.

Quando sia stato riconosciuto, d'intesa fra il Ministero dell'industria, commercio e lavoro (Ispettorato generale dell'industria) e il Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane, delle imposte dirette e del demanio) che concorrono le condizioni per la concessione delle agevolezze di cui agli articoli 1, 2 del decreto Luogotenenziale 4 aprile 1918, n. 542 e, per quanto riguarda in ispecie i dazi di confine che le macchine e i materiali non possono essere acquistati in Italia, il Ministero dell'industria, commercio e lavoro emette il decreto Ministeriale prescritto dall'articolo 5 del citato decreto Luogotenenziale.

Il decreto Ministeriale stabilisce un termine entro il quale, sotto pena di decadenza della concessione, gli impianti devono essere compiuti e posti in esercizio. Per giustificate ragioni, tale termine può con altro decreto essere prorogato.

Per la concessione del contributo ministeriale si procederà a norma degli articoli 11 e seguenti del presente decreto.

Art. 4.

Il decreto previsto dall'alinea 1° del precedente articolo verrà dal Ministero dell'industria, commercio e lavoro rimesso, per gli adempimenti di sua competenza, a quello delle finanze, Direzione generale delle dogane. Quest'ultima, dopo aver provveduto per ciò che la riguarda, rimetterà a sua volta il decreto alle altre Direzioni generali interessate.

In attesa dell'adempimento delle condizioni prescritte dall'art. 1 del decreto Luogotenenziale 4 aprile 1918, n. 542, i materiali che risultino per natura e quantità corrispondenti agli impianti pei quali fu concessa l'esenzione da dazio, saranno ammessi all'introduzione nello Stato sotto il regime della temporanea importazione, con le norme che saranno fissate dal Ministero delle finanze.

Art. 5.

I materiali e le macchine importati temporaneamente sono soggetti alla vigilanza dell'Amministrazione finanziaria, finchè non siano stati posti in opera o ammessi definitivamente all'esenzione daziaria.

Le norme per la vigilanza, che potrà essere saltuaria o permanente, saranno stabilite dal direttore capo della circoscrizione doganale, il quale potrà anche prescrivere la tenuta da parte dell'esercente di un registro di carico e scarico.

Compiuti gli impianti e anche durante la costruzione, se si tratti dell'impiego di materiali che debbano essere incorporati in opere di muratura e simili, la dogana deve procedere all'accertamento delle qualità e quantità dei materiali o macchine messi in opera, redigendone processo verbale in contraddittorio con l'esercente.

Art. 6.

Posto in esercizio l'impianto, l'esercente ne darà avviso al Ministero dell'industria, commercio e lavoro (Ispettorato generale dell'industria) il quale, accertata l'ultimazione e l'effettivo funzionamento dell'impianto stesso in conformità alle condizioni prescritte dal decreto di concessione, ne rilascerà apposito certificato.

Art. 7.

Il definitivo esonero dal dazio doganale ed il proscioglimento della garanzia prestata per le macchine ed i materiali, di cui sia stato accertato il collocamento in opera con i processi verbali prescritti dall'art. 5, si accordano dalla dogana solo quando, a cura dell'esercente interessato, le venga esibito il certificato di cui al precedente art. 6.

Per le macchine ed i materiali rimasti giacenti presso gli impianti, ma non impiegati per l'uso pel quale la franchigia fu concessa, si riscuote senz'altro, rimossa ogni eccezione, il relativo dazio.

Art. 8.

È permessa nei Comuni chiusi l'importazione temporanea, a norma dell'art. 162 del regolamento generale 17 giugno 1909, n. 455, delle macchine e dei materiali da costruzione considerati nell'art. 3 del presente decreto con garanzia per il dazio consumo corrispondente, da prestarsi presso il competente ufficio daziario.

Per le macchine ed i materiali provenienti dall'estero lo scarico delle bollette di temporanea importazione, l'esonero del dazio di consumo ed il proscioglimento della garanzia prestata sono concessi all'ufficio daziario, all'infuori di ogni formalità e vincolo, dopo eseguiti gli analoghi adempimenti nei riguardi dei diritti di confine stabiliti dagli articoli 4 e seguenti.

Per le macchine e materiali che non provengano dall'estero le operazioni sopra mentovate seguono in-

voce secondo le norme ordinarie stabilite nel regolamento generale 17 giugno 1909, n. 455, e nelle scritture daziarie, e sono in tale caso deferite all'Ufficio daziario le facoltà e le attribuzioni di cui ai precedenti articoli.

Art. 9.

Entro tre mesi dalla data del rilascio del certificato ministeriale previsto dall'art. 6, l'esercente che intenda usufruire della concessione dell'esonero della imposta e sovraimposte sui redditi dei fabbricati, nonchè di quella sui redditi della ricchezza mobile, deve presentare l'istanza all'agenzia delle imposte competente, allegando all'istanza medesima copia del decreto Ministeriale di cui all'art. 2 e il detto certificato.

Gli agenti delle imposte accerteranno sopraluogo l'ultimazione e l'entrata in effettivo esercizio dell'impianto e terranno in sospeso ogni accertamento del reddito edilizio e di quello mobiliare per il termine di dieci anni a cominciare dal giorno in cui l'impianto sarà entrato in esercizio giusta il certificato di cui sopra.

Ove non venga rilasciato il certificato Ministeriale gli agenti provvederanno all'accertamento del reddito del fabbricato. Se si tratta di un opificio a' sensi della legge 11 luglio 1889, n. 6214, tale accertamento sarà fatto a decorrere dal giorno in cui sarà scaduto il triennio di esenzione del fabbricato stesso, giusta l'articolo 8 della legge suddetta.

Art. 10.

Le nuove concessioni di acque pubbliche, che verranno accordate allo scopo di azionare gli impianti, di cui all'art. 5 del decreto Luogotenenziale 4 aprile 1918, n. 542, godranno dell'esenzione da canone per il primo decennio della concessione, limitatamente alla forza motrice e quantità d'acqua che verrà destinata allo scopo medesimo.

Quando gli impianti d'essiccazione siano azionati con forza motrice, prodotta con derivazione d'acqua già concessa, l'esenzione da canone avrà decorrenza dalla data del decreto emesso dal Ministero dell'industria, commercio e lavoro, ai sensi del citato articolo 5 o dalla data di attivazione degli impianti, se antecedente al decreto.

Ove non sia possibile stabilire preventivamente la precisa quantità di acqua o di forza utilizzabile negli impianti da costruirsi, ne potrà essere differita la determinazione ad accertamento da farsi entro due mesi dall'attivazione degli impianti medesimi.

Art. 11.

Qualora sia stata presentata domanda per il contributo di cui all'art. 3 del decreto Luogotenenziale 4 aprile 1918, n. 542, il Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro, riconosciuto che trattasi di attuare un impianto tecnicamente organizzato da esercitarsi da una cooperativa, determina il presunto valore commerciale del macchinario e stabilisce, in relazione a tale valore, l'ammontare massimo del contributo.

Nel caso che si tratti di impiantare macchinario in maggiore quantità o di maggior valore di quello originariamente previsto, il Ministero per l'industria, commercio e lavoro può concedere, con successivo decreto, un maggior contributo in rapporto alla maggiore spesa.

Tale decreto suppletivo non può essere emesso qualora dal concessionario ne sia stata presentata domanda dopo l'arrivo del macchinario nel Comune sede dell'impianto.

Art. 12.

Nel valore commerciale del macchinario sono comprese le relative spese di trasporto fino alla sede dell'impianto.

Art. 13.

È in facoltà del Ministero per l'industria, commercio e lavoro di accordare contributi alle cooperative, prima dell'adempimento delle formalità prescritte per la loro legale costituzione. In tal caso la concessione è sempre subordinata di pieno diritto alla condizione che siano adempite dette formalità.

Fino a quando la cooperativa non sia legalmente costituita, non può essere ordinato il pagamento del contributo concesso.

Il Ministero per l'industria, commercio e lavoro può stabilire, o contemporaneamente alla concessione del contributo o successivamente, un termine entro il quale è fatto obbligo alla cooperativa, sotto pena di decadenza della concessione, di costituirsi legalmente. Per giustificate ragioni tale termine può essere prorogato.

Art. 14.

Nella concessione del contributo è data preferenza alle cooperative costituite fra piccoli agricoltori ed alle cooperative che attuino impianti di limitata produttività. Per esse, ed in genere nei casi ritenuti opportuni, il Ministero dell'industria, commercio e lavoro ha facoltà di stabilire, fra i limiti e le norme di cui all'art. 5 del decreto Luogotenenziale 4 aprile 1918, n. 542, un periodo speciale di esercizio obbligatorio dell'impianto, non inferiore ai cinque anni.

Art. 15.

Ultimato l'impianto, la cooperativa ne darà avviso al Ministero per l'industria, commercio e lavoro (Ispettorato generale dell'industria), dichiarando la spesa effettiva occorsa per l'acquisto ed il trasporto del macchinario fino alla sede dell'impianto ed allegando le rispettive fatture. Il Ministero per l'industria, commercio e lavoro, previ, ove occorrano, gli opportuni accertamenti diretti in special modo a constatare l'effettivo valore commerciale del macchinario e se l'impianto sia atto al funzionamento, emetterà ordine di pagamento del contributo il quale, salvo quanto è disposto nell'art. 11 del presente decreto, non potrà essere superiore a quello impegnato nel decreto di concessione. Qualora il Ministero ritenga che il valore commerciale del macchinario sia inferiore a quello previsto in tale decreto, dovrà, nell'ordine di pagamento, ridurre il contributo in proporzione alla differenza.

Art. 16.

La concessione del contributo dà pieno diritto al Ministero dell'industria, commercio e lavoro di constatare, nei modi ritenuti opportuni, che l'impianto funzioni nel luogo stabilito per la prescritta durata di esercizio obbligatorio.

Art. 17.

Il concessionario che intenda traslocare l'impianto, per cui sono state accordate le agevolezze previste dagli articoli 1, 2, 3 del decreto Luogotenenziale 4 aprile 1918, n. 542, in locali diversi da quelli originariamente stabiliti, deve ottenerne dal Ministero per l'industria, commercio e lavoro il preventivo consenso,

il quale potrà essere subordinato a determinate condizioni.

Il Ministero ha facoltà di delegare ad altri uffici la funzione di cui al precedente alinea.

Detto consenso non può essere accordato qualora l'impianto cessi, per effetto del trasloco, di essere tecnicamente organizzato.

Il consenso non è necessario ove l'esercente intenda rinunciare alla concessione. In tal caso però deve dichiarare espressamente questa sua volontà mediante lettera raccomandata da inviarsi al Ministero dell'industria, commercio e lavoro non oltre quindici giorni dall'avvenuto trasloco.

Art. 18.

In caso di trasloco senza il consenso ministeriale o in caso di omissione dell'invio della lettera raccomandata entro il termine prescritto, il Ministero dell'industria, commercio e lavoro ha facoltà di pronunciare, ai danni del concessionario, la decadenza, per un certo tempo, delle agevolazioni anche se già maturate.

Art. 19.

Copia dell'atto di consenso o della lettera raccomandata sarà rimessa dal Ministero per l'industria, commercio e lavoro agli uffici di finanza per gli adempimenti di loro competenza.

Art. 20.

I locali che, per effetto dell'avvenuto trasloco, non facciano più parte integrale dell'impianto o non siano più occupati permanentemente per l'esercizio di esso, cessano di essere ammessi all'esonero dalla imposta e dalle sovrimposte sui fabbricati.

Tale esonero è invece applicabile ai locali occupati dopo il trasloco, in quanto ed in quei limiti in cui detti locali corrispondono agli estremi di legge.

Art. 21.

Salve le disposizioni prescritte dall'art. 4 del decreto Luogotenenziale 4 aprile 1918, n. 543, chiunque succede al concessionario nell'esercizio dell'impianto ha facoltà di continuare ad usufruire, per il tempo residuale, delle agevolazioni concesse.

Riguardo all'esonero dall'imposta e dalle sovrimposte sui fabbricati, tale facoltà è ammessa solo nel caso che i locali occupati dall'impianto divengano di proprietà del successore.

Colui che intende fruire della facoltà suddetta deve inviarne avviso mediante lettera raccomandata od in altro modo equipollente dall'Agenzia delle imposte.

Il godimento delle agevolezze decorre dal giorno della spedizione dell'avviso o dal giorno in cui il successore abbia iniziato l'esercizio dell'impianto, qualora ciò avvenga posteriormente alla data di spedizione.

Art. 22.

Tutte le spese di qualsiasi natura necessarie per la esecuzione delle norme relative ai contributi ministeriali, gravano sul fondo di cui all'art. 6 del decreto Luogotenenziale 4 aprile 1918, n. 542.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

CIUFFELLI — NITTI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 1263 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri eccezionali per la guerra;

Visti i Nostri decreti 12 e 23 marzo 1916, nn. 298 e 360;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quelli per la guerra, *interim* per le armi e munizioni, e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 1° luglio 1918, le disposizioni dell'art. 2 dei Nostri decreti 12 marzo 1916, n. 298, e 23 marzo 1916, n. 360, concernenti spese per compensi di lavori straordinari dei Ministeri della guerra e della marina, sono abrogate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 luglio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI — ZUPELLI — DEL BONO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 1265 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri eccezionali per la guerra conferiti al Governo del Re colla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il Nostro decreto 30 giugno 1918, n. 932;

Vista la legge 23 giugno 1918, n. 830;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1918-919, lo stanziamento del capitolo n. 118-*bis* « Spese per la guerra » è aumentato della somma di lire centomilioni (L. 100.000.000).

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Agliè, addì 18 agosto 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI — DEL BONO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 1267 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Riconosciuta l'opportunità di apportare variazione ed introdurre aggiunta al regolamento speciale per il personale di terza categoria e per quello subalterno fuori ruolo dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, approvato col R. decreto del 12 maggio 1910, n. 680;

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione del Ministero delle poste e dei telegrafi;

Sentito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il n. 2 dell'art. 23 del regolamento speciale per il personale di terza categoria e per quello subalterno fuori ruolo dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi approvato col R. decreto del 12 maggio 1910, n. 680, è modificato come appresso:

« Nel caso di rifiuto del posto loro assegnato sono licenziati senza diritto ad alcun compenso ».

Art. 2.

Il n. 1 dell'art. 18 è modificato come appresso:

« 1. Gli allievi fattorini che abbiano superato il 16° e non il 18° anno di età, sempre che vengano riconosciuti fisicamente idonei giusta l'art. 2, lettera *c*), sono nominati fattorini telegrafici nel limite dei posti che si rendono man mano vacanti ».

Art. 3.

Al regolamento sopra citato è aggiunta la seguente disposizione:

« Art. 47-*bis*. — Il passaggio da allievo fattorino a fattorino telegrafico e da fattorino telegrafico ad agente subalterno fuori ruolo, è ritardato di tre mesi quando l'agente abbia subito la censura e di un anno quando sia incorso nella sospensione.

Il periodo di ritardo decorre dal giorno in cui l'agente avrebbe avuto diritto al passaggio.

Nel caso che l'allievo o il fattorino, già punito con due sospensioni, si renda passibile di una terza per nuova mancanza, egli incorre nel licenziamento con le norme di cui all'art. 45.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Agliè, addì 26 luglio 1918

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — FERA.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 1273 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento dei poteri straordinari per la guerra;

Vista la legge 23 giugno 1918, n. 830;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il limite massimo dell'annualità, assegnata al Ministero della marina nell'esercizio finanziario 1918-919, per pensioni da concedersi in dipendenza di collocamenti a riposo di autorità, è aumentato di lire trentamila (L. 30.000).

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 agosto 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI — DEL BONO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 1160 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 8 *agosto* 1895, *n.* 588, che approva il regolamento per l'esecuzione dei lavori del genio militare;

Visto il R. decreto 2 dicembre 1897 per il servizio delle Direzioni autonome e per gli uffici autonomi del genio per la R. marina;

Visto il decreto Luogotenenziale in data 27 aprile 1917, n. 799, che approva il regolamento per il personale lavorante borghese della R. marina;

Udito il Consiglio di Stato, il quale ha avuto altresì occasione di pronunciarsi favorevolmente sul regolamento per il personale lavorante borghese della Regia marina, già approvato col precitato decreto Luogotenenziale 27 aprile 1917, n. 799;

Udito il Consiglio superiore di marina;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro della marina, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli operai a matricola delle direzioni ed uffici del genio militare per la marina è esteso il « Regolamento per il personale lavorante borghese della R. marina », approvato con decreto Luogotenenziale in data 27 aprile 1917, n. 799, per quanto riflette i lavoranti permanenti e con le limitazioni di cui al seguente art. 2.

Il raggruppamento dei mestieri è determinato dalla seguente tabella:

<table>
<tr><th rowspan="3">Gruppi</th><th rowspan="3">MESTIERI</th><th colspan="4">Mercedi giornaliere</th></tr>
<tr><th colspan="2">Per gli operai</th><th colspan="2">Pei capi operai</th></tr>
<tr><th>minima</th><th>massima</th><th>minima</th><th>massima</th></tr>
<tr><td rowspan="2">I</td><td>Capi draga, capi rimorchiatori
Carpentieri maestri d'ascia
Congegnatori (Montatori di macchine, elettricisti)
Macchinisti di draghe e di barche a vapore. Muratori maestri
Palombari artefici. Sotto capi-stazione ferroviari. Specialisti (per laboratori sperimentali, per saldature autogene)</td><td>2,00</td><td>6,00</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Operai scelti, tratti dai mestieri scritti in corsivo del precedente gruppo in misura non superiore al 5 0/0 del numero complessivo dei lavoranti dei tre gruppi aumentato del numero dei capi lavoranti . . . . . .</td><td>5,00</td><td>8,00</td><td>6,50</td><td>8,00</td></tr>
<tr><td>II</td><td>Aggiustatori. Capi manovra ferroviari. Conduttori di macchine motrici fisse. Elettricisti. Fabbri. Falegnami. Muratori. Pittori da fino. Stagnai . . . .</td><td>2,00</td><td>5,00</td><td>5,50</td><td>7,00</td></tr>
<tr><td>III</td><td>Cantonieri (ferroviari, di strade ordinarie). Fuochisti. Guardiani. Inservienti. Magazzinieri. Manovali (Artefici. Marinai) . . . .</td><td>2,00</td><td>4,50</td><td>5,00</td><td>6,50</td></tr>
</table>

Art. 2.

È in facoltà del ministro della marina di adottare speciali provvedimenti nei casi in cui le disposizioni del regolamento per il pesronale lavorante borghese dei Regi arsenali e cantieri marittimi, approvato co decreto Luogotenenziale 27 aprile 1917, n. 799, no siano completamente compatibili con l'ordinamento d servizi del genio militare per la marina.

Tali provvedimenti saranno emanati con decret Ministeriale entro un anno dell'entrata in vigore d presente decreto.

Art. 3.

Per la prima applicazione del presente decreto, l'as segnazione ai nuovi gruppi di mestieri degli opera esistenti, il loro avanzamento e la decorrenza deg aumenti di mercede che ne conseguono, sarà fatta co le stesse norme stabilite dalle disposizioni transitori del regolamento di cui al precedente articolo.

Art. 4.

Alla spesa derivante dall'applicazione del present decreto sarà provveduto con i fondi stanziati nel bi lancio della marina al capitolo « Manutenzione di fab bricati, fortificazioni ed opere idrauliche della marin militare ».

Art. 5.

È approvato l'unito elenco di correzioni, visto, d'or dine Nostro, dal ministro della marina, di errori d stampa occorsi nella pubblicazione del regolament per il personale lavorante borghese dei Regi arsenal e cantieri marittimi, approvato col citato decreto Luo gotenenziale 27 aprile 1917, n. 799.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 luglio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — DEL BONO — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Elenco di correzioni di errori di stampa occorsi nella pubblicazione del regolamento per il personale lavorante borghese dei Regi arsenali e cantieri marittimi approvato con decreto Luogotenenziale 27 aprile 1917, n. 799.

<table>
<tr><th>Paragrafo</th><th>Riga</th><th>TESTO ERRATO</th><th>TESTO CORRETTO</th></tr>
<tr><td>1</td><td>37</td><td>scelti gli operai....</td><td>scelti, gli operai ...</td></tr>
<tr><td>2</td><td>5</td><td>ai requisiti specificati al § 53....</td><td>ai requisiti specificati all'art. 4....</td></tr>
<tr><td>14</td><td>ultima</td><td>frazione risultante sul....</td><td>frazione risultante nel....</td></tr>
<tr><td>19</td><td>13</td><td>al precedente §....</td><td>al precedente § 16....</td></tr>
<tr><td>20</td><td>35-36</td><td>Gli individui da ammettere in forza della lettera b) e dell'ultimo....</td><td>Gli individui da ammettere in forza della lettera b) e del penultimo....</td></tr>
<tr><td>23</td><td>lettera a) nn. 10°, 11° e 12°</td><td>servizio militare di mare o di terra. (Pei militari sotto le armi, l'ammissione è subordinata al proscioglimento della ferma, che può anche non essere concesso);
12° gli individui non contemplati nelle categorie precedenti.</td><td>servizio militare di mare o di terra:
12° gli individui non contemplati nelle categorie precedenti.
Pei militari sotto le armi, l'ammissione è subordinata al proscioglimento della ferma, che può anche non essere concesso.</td></tr>
<tr><td>23</td><td>lettera d)</td><td>rispettivamente indicate ai nn. 1°, 2°, 5° e 6°,....</td><td>rispettivamente indicate ai nn. 1°, 2°, 5°, 6° e 7°,...</td></tr>
<tr><td>30</td><td>tabella</td><td><table><tr><th rowspan="2">Anni compiuti di età</th><th>Op. scelti</th><th>Op. 1° gruppo</th></tr><tr><th>Lire</th><th>Lire</th></tr><tr><td>. . . .</td><td>. . . .</td><td>. . . .</td></tr><tr><td>32</td><td>6,00</td><td>5,00</td></tr><tr><td>33</td><td>6,00</td><td>5,00</td></tr><tr><td>. . . .</td><td>. . . .</td><td>. . . .</td></tr></table></td><td><table><tr><th rowspan="2">Anni compiuti di età</th><th>Op. scelti</th><th>Op. 1° gruppo</th></tr><tr><th>Lire</th><th>Lire</th></tr><tr><td>. . . .</td><td>. . . .</td><td>. . . .</td></tr><tr><td>32</td><td>6,00</td><td>5,50</td></tr><tr><td>33</td><td>6,00</td><td>5,50</td></tr><tr><td>. . . .</td><td>. . . .</td><td>. . . .</td></tr></table></td></tr>
</table>

Paragrafo	Riga	TESTO ERRATO	TESTO CORRETTO
34	5	fatta subito, nello stesso giorno in cui venne....	fatta subito, nello stesso giorno in cui viene....
97	7-8	per più lunghe licenze i direttori chiedono ordini al ministro	per più lunghe licenze i direttori chiedono ordini al Ministero
100	6-7	tempo possibile e che non cessino dal lavoro, all'ora dell'uscita prima del tempo stabilito	tempo possibile e che non cessino dal lavoro, per l'uscita, prima dell'ora stabilita
102	5	se ne allontani, ancorchè temporaneamente	se ne allontani, ancorchè temporaneamente, senza giustificato motivo.
113	12-13	effettivamente eseguito; e ciò sia agli effetti del § n. 161 che del paragrafo § 162	effettivamente eseguito, e ciò agli effetti dei §§ dal 160 al 164 incluso
124	3	proprio domicilio, e se, pel loro genere di infermità,...	proprio domicilio, e se, pel genere della loro infermità....
132	5	In quest'ultimo caso, la...	In quest'ultimo caso, le....
147	5	contemplata al § 162....	contemplata al § 163....
151	lettera *b*)	quando il numero delle ore di lavoro giornaliero sia...	quando il numero giornaliero delle ore di lavoro subacqueo sia....
151	» *c*)	quinto delle ore da lui impiegate nella giornata; la....	quinto delle ore giornaliere da lui trascorse in immersione; la....
193	7	lavoranti, all'atto della nomina definitiva di capo lavorante....	lavoranti, all'atto della nomina definitiva di capi-lavoranti....
201	16	dire i periodi di anzianità stabiliti dal § 29....	dire i periodi di anzianità stabiliti dal § 199....
205	10	favorevole risultato di prova d'arte, dai garzoni dello....	favorevole risultato di prova d'arte, dai garzoni *provvisori* dello....
214	2	§§ 312 e 313 furono sospesi perchè....	§§ 312 e 313 furono sospesi, o perchè....
223	terzult.ª	Il documento, di cui al n. *G*,...	Il documento, di cui al n. 9,...
234	7	di tali sistemazioni....	di tali destinazioni,...
235	5	dei §§ 116,...	dei §§ 176,...
236	5	paragrafo	§ 238
240	lettera *b*) riga 6	alla tappa, giusta § 229,...	alla tappa, giusta il § 239,...
240	lettera *d*)	*a*) se viaggiano sulle ferrovie ordinarie	*d*) se viaggiano sulle vie ordinarie
241	lettera *c*) riga 2	*trasporto a trazione meccanica*, il rimborso *a*....	*trasporto a trazione meccanica*, il rimborso, *a*...
261	1	Ai manovali o manovali marinai che,...	Ai manovali-marinai che,...
261	11	Si applicano invece le disposizioni del § 258 a quei manovali marinai o semplici manovali che....	Si applicano invece le disposizioni del § 258 a quei manovali-marinai che....
308	12	ed *f*), per....	ed *f*) del precedente paragrafo, per....
310	3-4	contraendo, al termine di essa, una o più afferme (§ 303, capoverso),...	contraendo, al termine di essa, una o più rafferme (§ 303),...
324	3-4	(indicando esplicitamente quando vengono concesse....	(indicando esplicitamente se furono concesse....
339	50	dei *cordai, conduttori*....	dei *cordai conduttori*....
339	52-53	e *velai* (*cucitori* e *guarnitori* . . . *gruppo*)	e *velai cucitori* e *guarnitori* . . . *gruppo*
352	1	La Commissione....	Le Commissioni....
358	3-4	riconfermati sulle....	riconfermati nelle...

Roma, 14 luglio 1918.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro della marina: DEL BONO.

Il numero 1268 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Visto il Nostro decreto n. 215 del 18 febbraio 1918;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro della marina, di concerto con quello del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al decreto Luogotenenziale n. 215 del 18 febbraio 1918, sono aggiunte le seguenti disposizioni transitorie.

Art. 2.

Per la prima applicazione del decreto Luogotenenziale 18 febbraio 1918, n. 215, e non oltre sei mesi dalla data del presente decreto, potrà essere consentito, nel limite massimo di otto posti, il passaggio nel ruolo degli « Ufficiali di vascello speciali di armi navali » ai capitani di corvetta del ruolo naviganti che possiedono una delle caratteristiche A. T. od E.

Essi verranno inscritti nel nuovo ruolo secondo l'ordine della loro anzianità, dopo l'ultimo ufficiale pari grado specialista direzionale già compreso alla data del pre-

sente decreto nel ruolo degli ufficiali specialisti di armi navali.

Il quadro dei capitani specialisti di armi navali, indicati nell'art. 10 del suddetto decreto, si intenderà contemporaneamente ridotto di altrettanti posti, quanti risulteranno eccedenti nel quadro dei maggiori specialisti di armi navali, dopo avvenuto il passaggio dei capitani di corvetta del ruolo naviganti.

Art. 3.

Per la prima applicazione degli articoli 13 e 14 del menzionato decreto Luogotenenziale n. 215, ferme restando le altre condizioni da esso richieste, potranno essere rispettivamente trasferiti e comandati ai servizi tecnici a terra e di competenza degli ufficiali specialisti di armi navali anche i tenenti di vascello che comunque abbiano ottenuto la specializzazione e che siano stati incaricati per la durata di 18 mesi del servizio di artiglieria, del materiale elettrico, e delle armi subacquee tanto su navi di 1ª che di 2ª classe.

La durata del servizio comandato previsto dall'articolo 14 non potrà essere inferiore a 12 mesi nè superiore a 18.

Il passaggio di cui al precedente art. 2 e la concessione della classifica specialista di armi navali ai tenenti di vascello sopramenzionati, sarà fatta in ogni caso, previo parere del Consiglio superiore di marina, costituito in Commissione di avanzamento.

Art. 4.

Agli ufficiali specialisti di armi navali e agli ufficiali di vascello, aventi la stessa classifica, sono estese, nei riguardi dell'avanzamento, le disposizioni eccezionali previste per lo stato di guerra per gli ufficiali dei corpi militari della R. marina dal decreto Luogotenenziale n. 919 del 27 maggio 1917 e successive sue modificazioni.

Art. 5.

Il presente decreto ha effetto dalla data della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 agosto 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — DEL BONO — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la deliberazione 13 luglio 1909, con cui il Consiglio provinciale di Napoli stabilì di inscrivere nell'elenco delle strade provinciali le strade comunali Dario Fiore e Cupa Amato, nonchè le due strade interne del comune di Afragola denominate Municipio e Galeota;

Ritenuto che, proceduto si alle prescritte pubblicazioni in tutti i Comuni della Provincia, non furono prodotti reclami;

Considerato che la strada comunale Dario Fiore ha inizio dalla provinciale di Caserta e termina all'abitato di Afragola; e che quella denominata Cupa Amato ha inizio dalla provinciale detta Capomazza e termina all'abitato stesso, nella parte opposta all'altra comunale;

Che esse sono congiunte dalle due menzionate traverse interne e costituiscono con queste la diretta comunicazione fra le due strade provinciali suaccennate, interessanti anche le provincie di Caserta e Benevento, facendo capo a capiluoghi di Provincia ed a ferrovie;

Che le strade e le traverse di cui trattasi hanno notevole importanza per le relazioni industriali, commerciali ed agricole della regione che attraversano e della maggiore parte della Provincia;

Che pertanto esse rivestono i caratteri di cui all'art. 13, comma *d)* della vigente legge sui lavori pubblici;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F)*;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La strada comunale Dario Fiore, che dalla provinciale di Caserta va all'abitato di Afragola, la strada comunale Cupa Amato, che dalla provinciale detta Capomazza va all'abitato stesso, e le traverse Municipio e Galeota, nell'abitato di Afragola, sono classificate tra le provinciali di Napoli.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 11 agosto 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

DARI.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 30 novembre 1917, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno dell'11 dicembre 1917, n. 291, che autorizza la fabbricazione di biglietti del Banco di Napoli per un complessivo ammontare di L. 500.000.000;

Visto il decreto Ministeriale 24 dicembre 1917, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno del 7 gennaio 1918, n. 5, che modifica, nella ripartizione dei tagli, il sopra indicato decreto Ministeriale 30 novembre 1917;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione del Banco di Napoli in data 21 agosto 1918;

Vista la domanda della Direzione generale del Banco predetto, in data 26 agosto 1918, n. 136294;

Decreta:

Art. 1.

Fermo restando il complessivo ammontare di L. 500.000.000 di biglietti di scorta, di cui al sovracitato decreto Ministeriale 24 dicembre 1917, la ripartizione dei tagli indicata nel decreto stesso e le corrispondenti suddivisioni in serie sono sostituite come appresso:

Numero duecentomila (200.000) biglietti da lire mille (L. 1000) per un valore complessivo di lire duecentomilioni (L. 200.000.000), divisi in ventuna (21) serie, di cui la prima, a complemento della precedente fabbricazione, di 5000 biglietti numerati progressivamente da 5001 a 10.000, e contrassegnata con le lettere D R; diciannove serie complete, di 10.000 biglietti ognuna, numerati progressivamente da 1 a 10.000, e contrassegnate con le lettere da D S a D Z, e da E A a E L; e una serie incompleta di 5000 biglietti, numerati progressivamente da 1 a 5000, e contrassegnata con le lettere E M.

Numero quattrocentomila (400.000) biglietti da lire cinquecento

(L. 500) per un valore complessivo di lire duecentomilioni (L. 200.000.000), divisi in quarantuna (41) serie, di cui la prima, a complemento della precedente fabbricazione, di 5000 biglietti, numerati progressivamente da 5001 a 10.000, e contrassegnata con le lettere G M; trentanove serie complete, di 10.000 biglietti ognuna, numerati progressivamente da 1 a 10.000, e contrassegnate con le lettere da G N a G Z, da H A a H Z, e da I A a I B; e una serie incompleta di 5000 biglietti, numerati progressivamente da 1 a 5000, e contrassegnata con le lettere I C.

Numero un milione (1.000.000) di biglietti da lire cento (L. 100) per un valore complessivo di lire centomilioni (L. 100.000.000) divisi in cento (100) serie complete, di 10.000 biglietti ognuna, numerati progressivamente da 1 a 10.000, e contrassegnate con le lettere da U A a U Z, da V A a V Z, da X A a X Z, e da Y A a Y Z.

Art. 2.

L'articolo 2 del sovracitato decreto Ministeriale 30 novembre 1917, è sostituito come appresso:

« I biglietti di cui all'articolo precedente avranno i distintivi e le caratteristiche rispettivamente fissati dai due decreti Ministeriali 7 dicembre 1909, pubblicati nella *Gazzetta ufficiale* del Regno del 29 dicembre 1909, n. 303, pei tagli da L. 1000 e da L. 500; e dal decreto Ministeriale 10 novembre 1908, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno del 17 novembre 1908, n. 269, pel taglio da L. 100.

I biglietti del taglio da L. 100 potranno essere fabbricati senza matrice ».

Art. 3.

L'articolo 3 del detto decreto 30 novembre 1917, è confermato come appresso:

« Ai suddetti biglietti verrà applicato il contrassegno di Stato di cui al decreto Ministeriale del 30 luglio 1916, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno dello stesso giorno, n. 180, modificato dall'altro decreto Ministeriale del 5 marzo 1908, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno del 9 marzo 1908, n. 57 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 7 settembre 1918.

Il ministro: NITTI.

Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro

Ufficio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 9 delle opere riservate pei diritti d'autore con speciali dichiarazioni a' sensi dell'art. 14 del testo unico delle leggi 25 giugno 1865, n. 2337, 10 agosto 1875, n. 2652 e 18 maggio 1882, n. 675, approvato con R. decreto 19 settembre 1882, n. 1012 (serie 3ª), registrate durante la 1ª quindicina del mese di maggio 1918.

N. d'iscrizione nel Reg. speciale	N. d'iscrizione nel registro generale	NOME DELL'AUTORE	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DICHIARANTE — DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
			Classe I.		
			. . . .		
			II. - Opere drammatiche (compresi i libretti d'opera)		
17752	69555	Benedetti Silvio	« Il coro degli angeli ». Dramma in 3 atti. — Art. 23	Benedetti Silvio	Inedito. — Mai rappresentato.
17750	69512	Cimini Talia	« Dopo la pesca ». Novella drammatica (Monologo). — Art. 23	Cimini Talia	Inedita. — Mai recitata in pubblico.
			Classi III e IV.		
			. . . .		
			V. - Opere coreografiche e mimiche (con o senza musica).		
17753	69556	Manfredi Trombetta	« Amore e Patria (Risveglio agricolo) ». Mimodramma in 4 parti, con prologo, allegoria ed epilogo. — Art. 23	Manfredi Trombetta	Inedito. — Mai rappresentato.
17751	69515	Salvatori Fausto	« Maria di Magdala ». Iconografia storica in 3 visioni. — Art. 23	Salvatori Fausto	Inedita. — Mai rappresentata.

Roma, 1° giugno 1918.

Per il Direttore: G. GIULIOZZI.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici.

Con decreto Luogotenenziale del 25 luglio 1918:

Verre Girolamo, disegnatore-computista di 5ª classe, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di salute, a decorrere dal 1° luglio 1918, con l'annuo assegno di L. 1170.

D'Alò Vincenzo, ingegnere di 4ª classe, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di famiglia, per la durata di un anno, a decorrere dal 1° agosto 1918.

Mendozzi Clodoveo, geometra aggiunto di 4ª classe, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di salute, a decorrere dal 16 giugno 1918, con l'annuo assegno di L. 1645.

Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza

Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e delle gestioni annesse

AVVISO.

Si notifica che, in adempimento di quanto dispone l'art. 1° del R. decreto 2 febbraio 1908, n. 47, ed in conformità delle prescrizioni contenute negli articoli 38 e 39 del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1151, il giorno 7 ottobre 1918, incominciando alle ore 9, si procederà, in una delle sale a pianterreno del palazzo della Cassa depositi e prestiti, con accesso al pubblico da via Goito, alle seguenti operazioni, in ordine ai titoli rappresentanti cartelle ordinarie 3.75 0[0 di Credito comunale e provinciale:

1. Abbruciamento dei titoli al portatore, rappresentanti cartelle ordinarie 3,75 0[0 di credito comunale e provinciale, sorteggiati a tutta la 9ª estrazione (ottobre 1917) e rimborsati da questa Direzione generale.

2. Estrazione a sorte di schede in rappresentanza di titoli corrispondenti a 1019 cartelle ordinarie 3.75 0[0 di credito comunale e provinciale in relazione alle quote di capitale comprese nelle annualità scadenti nel 1918.

Il quantitativo dei titoli, da sorteggiarsi per ciascuna serie è, come da apposito scadenziario, di:

n. 344 per la serie dei titoli unitari - capitale nominale . . . . L.	344,000 —
» 73 per la serie dei titoli quintupli - capitale nominale . . . . »	365,000 —
» 31 per la serie dei titoli decupli - capitale nominale . . . . »	310,000 —
Totale n. 448 titoli pel capitale nominale di . . L.	1,019,000 —
Tenuto conto che le quote di capitale comprese nelle annualità dei prestiti concessi in cartelle ordinarie 3.75 0[0, scadenti nel 1918, aumentate di L. 929.06 (frazione di cartella non compresa nella 9ª estrazione) ammontano a . . . . »	1,019,359 85
rimane un avanzo di. . . . . L.	359 85

da conteggiarsi nella 11ª estrazione.

Alle operazioni suddette potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri d'iscrizione dei titoli sorteggiati.

Dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti.

Roma, 5 settembre 1918.

Per il direttore generale: DA VALLE.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO E MINISTERO DEL TESORO

COMUNICATO.

Corso ufficiale dell'oro agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio e dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 28 febbraio 1916, n. 224, determinato il giorno 7 settembre 1918, da valere dal giorno 9 al giorno 15 settembre 1918: L. 120,18.

Roma, 8 settembre 1918.

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Indicazione del corso della rendita e dei titoli a norma del R. decreto 12 novembre 1917, n. 1858, e del decreto Ministeriale 16 novembre 1917, fissato d'accordo col Ministero del tesoro.

Roma, 10 settembre 1918.

	Corso medio
CONSOLIDATI: **Titoli di Stato.**	—
Rendita 3,50 % netto	81 22
Rendita 3,50 % netto (emissione 1902)	76 25
Rendita 3 % lordo	57 10
Prestiti 5 % netto (IV e V)	86 33
REDIMIBILI:	
Buoni del tesoro 4 % quinquennali con scadenza:	
al 1° ottobre 1918	99 85
al 1° aprile 1919	99 70
al 1° ottobre 1919	99 50
al 1° ottobre 1920	98 50
Buoni del tesoro 5 % triennali con scadenza:	
al 1° aprile 1919	99 75
al 1° ottobre 1919	99 50
al 1° aprile 1920	99 25
al 1° ottobre 1920	99 —
Buoni del tesoro 5 % quinquennali con scadenza:	
al 1° aprile 1921	98 50
al 1° ottobre 1921	98 50
al 1° aprile 1922	98 50
al 1° ottobre 1922	98 25
Prestito nazionale 4 1/2 % netto (Emissione gennaio 1915) / Prestito nazionale 4 1/2 % netto (Emissione luglio 1915)	81 34
Prestito nazionale 5 % netto (Emissione gennaio 1916)	85 49
Obbligazioni 3 1/2 % netto redimibili (Categoria 1ª)	403 50
Obbligazioni 3 % netto redimibili	362 50
Obbligazioni 5 % del prestito Blount 1866	98 —
Obbligazioni 3 % SS. FF. Med. Adr. Sicule	323 40
Obbligazioni 3 % (comuni) delle SS. FF. Romane	338 —
Obbligazioni 5 % della Ferrovia del Tirreno	446 —
Obbligazioni 5 % della Ferrovia Maremmana	462 —
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Vittorio Emanuele	532 50
Obbligazioni 3 % delle Ferrovie Livornesi A. B.	342 —
Obbligazioni 3 % delle Ferrovie Livornesi C. D. E'	343 —
Obbligazioni 5 % della Ferrovia centrale toscana	580 —
Obbligazioni 5 % per i lavori di risanamento della città di Napoli	440 25
Titoli garantiti dallo Stato.	
Obbligazioni 3 % delle ferrovie Sarde (emissione 1879-1882)	316 50
Obbligazioni 5 % del prestito unificato della città di Napoli	79 83
Cartelle del Credito fondiario del Banco di Napoli 3 1/2 % netto	468 91
Cartelle fondiarie.	
Cartelle del Credito fondiario del Monte dei Paschi di Siena 5 %	491 55
Cartelle del Credito fondiario del Monte dei Paschi di Siena 4 1/2 %	481 49
Cartelle del Credito fondiario del Monte dei Paschi di Siena 3 1/2 %	472 16
Cartelle del Credito Fondiario dell'Opera Pia di San Paolo di Torino 3,75 %	504 —

Cartelle del Credito fondiario dell'Opera pia di San Paolo di Torino 3 1/2 %	489 50
Cartelle del Credito fondiario della Banca d'Italia 3,75 %	495 —
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 4 1|2 %	506 —
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 4 % .	489 —
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 3 1/2 %	454 —
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 4 % . . .	505 —
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 3 1/2 % .	476 —

Avvertenze. — Il corso dei buoni del tesoro, del Prestito nazionale (emissione gennaio 1915 e luglio 1915, 4 1\|2 0\|0 netto; emissione gennaio 1916, 5 0\|0 netto) delle obbligazioni redimibili 3 1\|2 0\|0 e 3 0\|0, delle cartelle di Credito comunale e provinciale di tutte le cartelle fondiarie (comprese quelle del Banco di Napoli) s'intende « più gli interessi »; per tutti gli altri titoli s'intende « compresi gli interessi ».

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settore italiano.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

Comando supremo — *10 settembre 1918* (Bollettino di guerra 1206).

Nella regione di Dosso Casina a nord del monte Altissimo, ripetuti tentativi di attacco nemici fallirono sotto il nostro fuoco: l'avversario subì sensibili perdite.

In Conca Alano (valle del torrente Ornic) un nostro ardito nucleo penetrò nella linea nemica sopraffacendone le vedette e fugando un forte riparto prontamente accorso. Parecchi nemici restarono sul terreno della lotta: i nostri rientrarono al completo con qualche prigioniero.

In Val Lagarina, nella regione a nord del monte Grappa e sul medio Piave, opposte artiglierie ed elementi esploranti spiegarono particolare attività; il nostro tiro provocò lo scoppio di un grosso deposito di munizioni nemico sui rovesci della Zugna Torta.

Diaz.

Settori esteri.

Dopo la energica e vittoriosa avanzata degli eserciti alleati che hanno riconquistato gran parte del territorio fiammingo e francese invaso ed occupato dai tedeschi, si ha sul fronte occidentale come una specie di ristagno per dar tempo a preparare una nuova grande avanzata contro la intera linea d'Hindenburg, già intaccata dalle truppe inglesi. L'avanzata oggi meno celere per la grande resistenza del nemico che sferra continui violenti contrattacchi, continuerà, ed il maresciallo Foch mantiene la iniziativa delle nuove operazioni che dovranno condurre all'espugnazione del colossale baluardo. Intanto le truppe alleate fanno sempre non celeri ma importanti progressi, gli inglesi hanno migliorato le posizioni a sud di Marcoing fino ad est di Boisel dinanzi a Le Châtelet donde non sono più che ad otto chilometri da Epehy.

I francesi hanno progredito nella regione di Saint-Quentin da cui distano solo per quattro chilometri, occupato tutto il braccio del canale di Crozat, oltrepassandolo ed aggirano La-Fère, le cui comunicazioni con Saint-Quentin sono completamente tagliate.

Nel settore Macedone prosegue il giornaliero duello d'artiglieria cui s'uniscono scontri di pattuglie che non cangiano la situazione dei belligeranti. Invece nel settore dell'estremo Oriente l'avanzata dei giapponesi fa rapidi progressi dando serio aiuto agli czeco-slovacchi e costringendo il nemico russo austro-germanico a celeramente ritirarsi. In proposito un telegramma ufficiale da Tokio 10, dice:

La cavalleria giapponese ed un distaccamento di fanteria occuparono Iman.

Il nemico si ritira pur tentando di ostacolare l'avanzata.

La ferrovia a sud di Imakoff è aperta al traffico.

Gli inglesi continuano a dar la caccia nell'Africa Orientale ai residui delle forze tedesche. Un dispaccio da Londra 9 dice che il giorno 6 due loro colonne raggiunsero il nemico, lo attaccarono ad Anguros sull' Urio superiore, 250 miglia ad ovest-nord-ovest del porto di Mozambico, e lo ricacciarono verso ovest, infliggendogli gravi perdite in morti e prigionieri.

Sulle operazioni militari in Europa l'*Agenzia Stefani* comunica:

PARIGI, 10. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice:

Ad est del canale di Grozat abbiamo preso Gibercourt ed abbiamo progredito in direzione di Hinacourt e di Essigny-le-Grand a sud dell'Ailette.

Abbiamo respinto due contrattacchi nella regione di Nanteuil la Fosse.

Colpi di mano nemici sono stati respinti in Argonne e nei Vosgi.

PARIGI, 10. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice:

Tra la Somme e l'Oise le nostre truppe hanno esteso i loro progressi malgrado la viva resistenza del nemico.

Abbiamo oltrepassato Hinacourt e respinto un contrattacco sboccante da Essigny le Grand.

Sono avvenuti combattimenti lungo la strada da La Fère a Saint Quentin. Noi occupiamo il villaggio di Travecy.

A sud dell'Oise abbiamo respinto parecchi contrattacchi nella regione di Laffaux.

Nei Vosgi colpi di mano tedeschi sono falliti.

LONDRA, 10. — Un comunicato del maresciallo Haig in data del pomeriggio di oggi dice:

Il nemico ha sferrato un secondo contrattacco contro le posizioni da noi conquistate al mattino ad ovest di Gouzeaucourt, ma è stato completamente respinto. La nostra linea è stata avanzata durante la notte a sud di Havrincourt.

Le nostre truppe hanno progredito anche a nord-est di Neuve-Chapelle e ad ovest e a nord di Armentières.

LONDRA, 10. — Il comunicato del maresciallo Haig in data di stasera dice:

Eccetto lotte locali nel settore Epehy-fou-Bouzeaucourt, durante le quali abbiamo fatto alcuni prigionieri; nulla d'importante da annunciare sul fronte di battaglia a sud della Scarpe.

Le nostre pattuglie hanno fatto lievi progressi sul fronte della Lys, a nord-est di Neue Chapelle e ad ovest di Armentières. Il tempo continua burrascoso.

Nella giornata del 9 il tempo è stato sfavorevolissimo all'aviazione; ma i nostri apparecchi che compiono osservazioni per l'artiglieria hanno egualmente adempiuto al loro cómpito ogni volta che se ne presentava l'opportunità.

PARIGI, 10 (ufficiale). — Nel mese di agosto i nostri velivoli da bombardamento diurno hanno lanciato 269 tonnellate di proiettili sugli obbiettivi del campo di battaglia compresi tra la Somme e l'Aisne. I nostri velivoli da bombardamento notturno, attaccando le vie di comunicazione del nemico, hanno lanciato 362 tonnellate di proiettili.

Durante lo stesso mese 280 velivoli sono stati abbattuti e sono stati visti cadere privi di controllo (29 di essi in seguito al tiro delle nostre difese contro aerei) e 66 palloni frenati nemici sono stati incendiati.

LE HAVRE, 9. — Un comunicato dello stato maggiore dell'esercito belga in data 9 corrente dice:

Nella notte dall' 8 al 9 le nostre truppe, con vigorosi attacchi, hanno allargato i successi da loro avuti il 26 agosto e che il nemico aveva invano tentato di annientare alcuni giorni or sono.

Da una parte e dall'altra della strada Steenstraete-Dixmude, sopra un fronte di 2000 metri, le truppe, dopo una preparazione brevissima di artiglieria, sono penetrate nelle prime linee nemiche.

La profondità del terreno da noi conquistato e mantenuto raggiunge oltre un chilometro a nord di Kippe.

Più a sud-ovest, a Saint-Julien, i nostri distaccamenti sono penetrati di sorpresa nella prima posizione del nemico sopra un fronte di 2500 metri circa e per una profondità media da 5 a 600 metri vi si sono installati dopo una lotta accanita.

Questi nuovi successi hanno messo nelle nostre mani posizioni vantaggiosissime.

LONDRA, 10. — Un comunicato dell'ammiragliato dice che un cacciatorpediniere è affondato in seguito a collisione fra la nebbia. Nessuna vittima.

CRONACA ITALIANA

I tessuti di lana. — Per norma del pubblico e per smentire le voci di proroga che vengono diffuse, il Ministero dell'industria e commercio comunica che le disposizioni sulla vendita dei tessuti di lana e misti sono in corso di esecuzione e debbono essere tutte applicate nei termini stabiliti rispettivamente dai decreti luogotenenziali del 3 agosto e 5 settembre, in conformità delle deliberazioni ripetutamente prese dal Consiglio dei ministri.

Indipendentemente dalle norme emanate col decreto ministeriale del 5 corrente, lo stesso ministero ha risposto con precise istruzioni alle domande che gli sono state rivolte da alcune Camere di commercio e da fabbricanti e negozianti interessati per rendere più sollecita e facile l'applicazione dei predetti decreti luogotenenziali.

Alcuni giornali hanno pubblicato in data 8 corrente, come diramata dall'*Agenzia Stefani*, una nota di una Agenzia giornalistica di Roma relativa a provvedimenti che sarebbero stati adottati nel Consiglio dei ministri del giorno stesso.

Non avendo mai l'*Agenzia Stefani* diramato un comunicato al riguardo, un'inchiesta è stata disposta dal ministero dell'interno per accertare a chi debba attribuirsi la responsabilità del fatto.

La Missione della Croce Rossa giapponese ha continuato ieri le visite agli ospedali civili e militari di Roma, accompagnata dall'on. senatore Frascara, presidente della Croce Rossa italiana, e da altre personalità. Nella mattinata gli ospiti graditi visitarono l'ospedale militare al Celio, ammirandone i vari reparti ed esprimendo parole di plauso.

Dal Celio la Missione passò a Villa Fonseca e all'ospedale dell'Addolorata, dove stanno i nostri feriti di guerra, e quindi al Policlinico Umberto I, sempre ammirando il funzionamento dei diversi istituti.

Nel pomeriggio, alle 15, la Missione, in automobili, si recò a Frascati, a villa Torlonia, ove il duca Leopoldo Torlonia offrì un ricevimento d'onore, quale presidente del Comitato regionale della Croce Rossa di Roma.

Nella serata, ritornati a Roma, venne offerto agli ospiti un pranzo d'onore dall'ambasciata giapponese presso S. M. il Re d'Italia, nelle sontuose sale di palazzo Altieri. Vi intervennero le LL. EE. il ministro per le armi e munizioni Zupelli, il ministro della marina Del Bono, il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Borsarelli ed altri cospicui personaggi.

Il banchetto fu cordialissimo ed ebbe termine alle 22,30.

TELEGRAMMI "STEFANI,,

LONDRA, 9. — La Commissione esecutiva del partito nazionale operaio democratico ha inviato a Lloyd George una mozione in cui protesta contro il suggerimento del Congresso delle Trade Unions, secondo il quale le trattative di pace potrebbero cominciare appena il nemico abbia sgombrato la Francia ed il Belgio. La Commissione fa notare che tale proposta ignora le rivendicazioni nazionali dell'Italia, della Romania, della Serbia e del Montenegro, i torti inflitti al popolo russo e i diritti delle nazionalità soggette alle potenze centrali. La Commissione dichiara che qualsiasi pace che non prendesse in considerazione i diritti nazionali e di stirpe equivarrebbe al trionfo della Germania.

LONDRA, 10. — Il *Times* ha da Stoccolma che un telegramma da Helsingfors dice che 36 funzionari inglesi sono stati arrestati in Russia e saranno uccisi, se Lenin dovesse morire in seguito alle ferite riportate nell'attentato.

LONDRA, 10. — Notizie ufficiose dicono che i bolscevichi trattano ora i sudditi alleati meno rigorosamente.

PARIGI, 10. — Il *Journal* ha da Pietrogrado: È segnalata la diserzione di numerose guardie rosse, che passano agli czeco-slovacchi.

Trotzki fa sforzi disperati per ristabilire la fiducia, ma la fame fa il vuoto intorno ai bolscevichi.

Il commissario Zizorski che volle arringare la guardia rossa a Krasnoie Selo per poco non fu linciato.

PARIGI, 10 (ritardato). — Barrés scrive nell'*Echo de Paris*: La battaglia per la linea di Hindenburg sta per essere impegnata. Conquisteremo le terribili fortificazioni ma per riuscire ci è necessario di riunire i mezzi, disporre l'artiglieria, accumulare le munizioni, chiamare le riserve, procedere ad una vera preparazione.

Il grande combattimento darà la vittoria ai nostri soldati; il loro slancio è più vivo e tenace che mai; essi sanno che questa loro meravigliosa intrepidezza sconcerta il nemico. I tedeschi continuano, sì a battersi ma senza intima convinzione e senza fede, perchè sanno che sono irrimediabilmente perduti. Inoltre la linea non è più intatta. Dobbiamo dunque attenderci una nuova felice ispirazione di Foch.

PARIGI, 10. — Nel *Matin* Barthou pubblica un articolo entusiasta, nel quale dopo aver celebrato l'epopea gloriosa della settimana eroica, grida: « Vendetta contro i selvaggi Unni » e dice: La rivincita del diritto oltraggiato non sarebbe che un'amara derisione, un tragico inganno, se una punizione esemplare non cadesse sui banditi coronati e sui loro esecutori e complici. Dichiara che tutti i governi e tutti i popoli dell'Intesa sono pienamente d'accordo su questo: la Germania ed i suoi complici pagheranno i loro delitti, tutti i loro delitti.

PARIGI, 10. — In un articolo su « I nostri alleati » il generale Zurlinden nel *Gaulois* dice:

Come dimenticare la nostra sorella latina, l'Italia, la quale assunse sino dalla criminosa e stupida provocazione della guerra una attitudine di neutralità così ferma e così leale che ci permise di disporre immediatamente verso nord-est di tutta la nostra armata delle Alpi e che poi intervenne nella lotta attaccando gli austriaci e sconfiggendo e immobilizzando per lunghi mesi la maggior parte delle loro forze?

Oggi sul fronte francese l'Italia ci aiuta a sconfiggere le migliori truppe tedesche, coi suoi valorosi corpi d'armata, i quali dimostrano una tenacia ed un impeto notevolissimi.

Il *Gaulois* parla poi dell'azione del Giappone e dice:

I grandi e gloriosi avvenimenti che stanno per verificarsi sui fronti di occidente non faranno dimenticare quelli che si svolgeranno nell'Estremo Oriente.

PARIGI, 10. — L'*Echo de Paris* ha da Madrid: L'ambasciatore di Germania sostiene la tesi che i sottomarini inglesi sono responsabili del siluramento degli ultimi vapori spagnuoli.

ZURIGO, 10. — Si ha da Berlino: Sul fronte occidentale è caduto il principe Alberto di Sassonia-Weimar, capitano dei corazzieri di Pomerania.

Secondo un dispaccio da Mosca nel distretto di Arsamaso si è costituito improvvisamente un fronte di guardie bianche contro il Soviet.

I contadini del governo di Kasan sono insorti contro il Soviet.

WASHINGTON, 10. — Il Dipartimento della guerra annuncia l'arrivo in Francia del segretario per la guerra Baker accompagnato dal sottosegretario John Ryan direttore dell'aviazione, dal generale Gorgas direttore dei servizi medici dell'esercito, dal direttore dei servizi dei trasporti M. Hines, e dal tenente colonnello Baird, aiutante di campo del segretario per la guerra.

ZURIGO, 10. — Un dispaccio da Varsavia dice che il Consiglio di reggenza ha incaricato Kuharzenvski di costituire il nuovo gabinetto.

Kuharzenvski, già primo ministro, si ritirò nello scorso febbraio per protestare contro il trattato di Brest-Litowsk.

Il *Journal de Genève* dice che egli è considerato nei circoli polacchi come il negoziatore designato presso l'Intesa, per cui il suo ritorno al potere in questo momento ha un grande significato politico.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.